



Come ogni anno, **entro il 16 marzo 2019** (*posticipato al 18/03/2019*)

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali

sono obbligate al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per l'anno 2019.

Devono effettuare in versamento anche le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali se permane l'obbligo della tenuta dei libri da vidimare.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

309,87 euro	⇒	per le società con capitale sociale/fondo di dotazione <u>inferiore o uguale</u> ad euro 516.456,90 al 01/01/2019;
516,46 euro	⇒	per le società sopraindicate con capitale sociale/fondo di dotazione all'01/01/19 <u>superiore</u> ad euro 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (*o agli eventuali altri soggetti abilitati alla vidimazione*) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2019 oltre all'apposizione della marca da bollo da euro 16,00 ogni 100 pagine.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia pari ad € 32,00 (*n. 2 marche da euro 16,00 da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari e sugli altri registri con obbligo di vidimazione*).

Versamento

In sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale mentre, per le annualità successive il versamento viene effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, l'anno per il quale si versa la tassa, per quest'anno **2019**.

Si riporta di seguito **esempio** per poter procedere alla compilazione del modello F24:

SEZIONE ERARIO					
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
	7085		2019	309,87	
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	309,87	B
					309,87



Le società di capitali costituite dopo l'01.01.2019, sono tenute a versare la tassa annuale vidimazione (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di ccp n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421 del codice civile, in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero **libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati**, ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo:

- **€ 32,00** (2 marche da € 16,00) ogni 100 pagine o frazione inferiore per Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali;
- **€ 16,00** ogni 100 pagine o frazione inferiore per le società di capitali, in quanto le stesse assolvono annualmente la TASSA CC.GG. di vidimazione registri/libri sociali, entro il 16 marzo.

Quanto invece ai registri Iva (*in attesa di nuove disposizioni per eventuali registri elettronici*) e registro beni ammortizzabili, essi non devono essere vidimati, ma sono soggetti a numerazione ed esclusi dalla marca da bollo, di seguito il riepilogo:

Libri/registri	Numerazione	Vidimazione	Imposta di bollo		Scadenza
		Periodica	Società di capitali	Altri soggetti	
Libro giornale	SI progressivo per anno 2019/1...	Soppressa	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro Inventari	SI progressivo per anno 2019/1...	Soppressa	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Registri IVA	SI progressivo per anno 2018/1...	Soppressa	Soppressa	Non dovuta	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro beni amm.li	SI progressivo per anno 2018/1...	Soppressa	Soppressa	Non dovuta	Entro la presentazione della dichiarazione dei redditi
Partitari/mastrini	NO	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e seguono il libro giornale.

Si ricorda che in caso di ravvedimento per eventuale omesso versamento:

- la **tassa, cumulativamente agli interessi**, deve essere pagata tramite il **mod. F24**;
- la **sanzione**, invece, tramite il **mod. F23** riportando i seguenti dati:
 - **campo 6** codice ufficio "RCC";
 - **campo 9** causale "SZ";
 - **campo 10** anno di riferimento della tassa (2019);
 - **campo 11** codice tributo "678T".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani